

persone individuali sostituendovi l'*universitas*: perchè il Governo può, quando il voglia, più non riconoscere l'*universitas*, ed in tal caso come giuridica conseguenza ne viene che il patrimonio sia devoluto al demanio.

**PRESIDENTE.** Onorevole Baccelli, mi pare che ella potrebbe addurre questi argomenti quando verrà in discussione l'articolo 6.

**BACCELLI.** Sono a concludere: dunque ritengo si debba concedere ai consorzi il diritto di espropriazione quando le opere delle irrigazioni e delle canalizzazioni rivestano il carattere di pubblica utilità, e perciò stimo che debba essere conservato l'articolo 5; ma nello stesso tempo desidererei che fosse soppressa l'espressione di *personalità giuridica* in qualunque articolo si trovi del presente schema di legge, perchè le conseguenze di questa espressione sono certamente troppo al di là, anzi contrarie a quello che vuole la Commissione ed a quello che vuole l'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Piroli.

**PIROLI.** Benchè le osservazioni dell'onorevole preopinante riguardino in parte l'articolo 6 che non è ancora in discussione, io debbo appoggiarmi alle cose da lui osservate, e dimostrare che vengono in appoggio alla proposta mia, da esso oppugnata.

Diffatti, se l'onorevole ministro consente di togliere la seconda parte dell'articolo 5 riservando alla legge del 1865 il regolare le espropriazioni a cui abbiano a procedere i consorzi, dovrà necessariamente consentire di togliere dall'articolo 6 il disposto alla lettera *C*, che reca che il decreto motivato di cui all'alinea dell'articolo precedente (che va eliminato) avrà per effetto di « attribuire all'impresa il carattere di pubblica utilità, per gli effetti della legge sulle espropriazioni. »

Ma l'onorevole Baccelli vuole inoltre che ne sia tolto il disposto alla lettera *A* che, tra gli effetti attribuiti al decreto sopra accennato, pone quello di conferire la personalità giuridica al consorzio. Ed allora che cosa resta? Resta la lettera *C* che « concerne la facoltà ai consorzi di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi fiscali. »

Ma questa disposizione può essere mantenuta per se stessa senza bisogno di riconoscere espressamente i consorzi di pubblica utilità. In molte provincie dell'Alta Italia gli statuti e regolamenti dei consorzi di irrigazioni sanciti dall'autorità sovrana autorizzavano il procedimento privilegiato verso i soci per la riscossione dei rispettivi contributi, e senza bisogno alcuno di scrivere i motivi, del resto evidenti, per cui questo privilegio veniva accordato. Eguale disposizione può essere scritta nella presente legge senza mantenere il disposto della prima parte dell'articolo 5 che si sta discutendo, e che, ripeto, pare a me debba sopprimersi del tutto.

E tanto più insisto in questo mio modo di vedere, che divido coll'onorevole Baccelli l'opinione che debba

togliersi dall'articolo 6 anche la dichiarazione circa la personalità giuridica dei consorzi.

**BORRUSO.** Sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Piroli riguardo all'inutilità dell'articolo 5. Nè meno inutile mi pare, meno l'ultima parte, la lettera *C*, l'articolo 6, di cui non posso fare a meno di parlare, attesa la sua connessione coll'articolo 5, di cui non è che il corollario e la naturale conseguenza. E questa inutilità appare maggiore dopo le dichiarazioni del ministro, che d'accordo colla Commissione è pronto a separarne quella parte che riguarda l'espropriazione forzosa.

L'articolo 5 non fa che accennare il procedimento con il quale può un consorzio esser dichiarato di utilità pubblica; non è che l'articolo 6 che enumera le conseguenze di questa caratteristica, i vantaggi che ne derivano, che sono enumerati nelle lettere *A*, *B*, *C*.

Ora, soppressa la lettera *B* che accorda all'impresa il privilegio dell'espropriazione forzosa, secondo le ultime dichiarazioni del ministro, non resterebbero che la lettera *A* e la lettera *C*. La lettera *A* tende a conferire ai consorzi la personalità giuridica. A questo riguardo non posso unirmi all'onorevole Baccelli, che ha sollevato troppo tardi una questione che trovasi pregiudicata dall'articolo 4 già votato, il quale ha accordata ai consorzi la personalità giuridica pel solo fatto della loro erezione ad enti morali ed indipendentemente dalla dichiarazione di pubblica utilità. Ma da questo stesso ne traggo la conseguenza che la lettera *A* dell'articolo 6 non è necessaria, non è che una inutile duplicazione. Mi spiego. La personalità giuridica già viene accordata ai consorzi in virtù dell'articolo 4 con una procedura speciale e come conseguenza della loro erezione ad enti morali. Dunque, quando questi, eretti già in enti morali e in possesso perciò della personalità giuridica, vogliono essere dichiarati di utilità pubblica, per cui debbono sottoporsi ad un altro procedimento, non hanno più bisogno di ottenere una personalità giuridica, che già godono ai sensi dell'articolo 4.

Tolta dunque la personalità giuridica, tolta l'espropriazione forzosa, che cosa rimane dell'articolo 6? Niente altro che la facoltà di esigere il contributo dai soci col procedimento fiscale.

Ma questa facoltà di esigere il contributo coi privilegi fiscali, seppure si vuole accordare, non è bisogno di farla dipendere dalla dichiarazione di pubblica utilità. È una cosa che regge da sè e che può stare indipendentemente dall'altra, che non ha quindi più ragione di essere.

Io insisto quindi per la soppressione dell'articolo 5. E, quanto all'articolo 6, vorrei che fosse limitato semplicemente all'ultima parte, che accorda la facoltà ai consorzi di esigere il contributo dei soci con privilegi fiscali.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Riconosco